

## COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

## TITOLO 01

## PRINCIPI GENERALI

## ART. 01

## IL COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

01. IL COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA E' ENTE LOCALE AUTONOMO TERRITORIALE CHE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA' INTESA COME REALTA' UNITARIA STRUTTURATA NELLE AGGREGAZIONI TERRITORIALI, QUALI SI ARTICOLANO SUL TERRITORIO COMUNALE, SIA NELLE SUE FORME ASSOCIATIVE E ORGANIZZATIVE, SIA COME SINGOLE PERSONE E SINGOLI CITTADINI.

02. IL COMUNE, OLTRE A RAPPRESENTARE LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO IN CONFORMITA' AI VALORI CONDIVISI DALLA POPOLAZIONE E NEL RISPETTO DELL' AMBIENTE, MEDIANTE LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, AMBIENTALI ED ECONOMICHE LOCALI.

03. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLO STATO.

04. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA, ALTRESI', LE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE DALLO STATO E DALLA REGIONE, SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI.

05. IL COMUNE, CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI DI CUI HA COMPETENZA, SVOLGE, IN CONFORMITA' AI PRINCIPI INDIVIDUATI CON LEGGE GENERALE DELLO STATO, FUNZIONI POLITICHE, NORMATIVE DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE.

06. CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI DI CUI NON HA COMPETENZA, IL COMUNE HA POTERE DI RAPPRESENTANZA E DI ESTERNAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI LIVELLI DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE, AI QUALI, PER LEGGE, E' ATTRIBUITO IL POTERE DI SODDISFAZIONE DEGLI STESSI.

07. IL COMUNE HA AUTONOMIA STATUTARIA ED AUTONOMIA FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA ED ESERCITA LE POTESTA' STATUTARIA, REGOLAMENTARE, ORGANIZZATORIA E IMPOSITIVA SECONDO LE NORME RIPORTATE NEL PRESENTE STATUTO E NEI REGOLAMENTI ADOTTATI AI SENSI DELL' ARTT. 05 DELLA L. 08.06.1990 , N. 142 , FATTE SALVE LE MATERIE RISERVATE ALLA LEGGE.

08. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI MEDIANTE I PROPRI ORGANI, SECONDO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

## ART. 02

## TERRITORIO, SEDE, NOME E STEMMA

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA E' PARTE DEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DELLA REGIONE DEL VENETO ED E' COSTITUITO DA N. 22 MAPPE CATASTALI E CONFINA:

- A NORD, CON IL COMUNE DI GAVELLO;
- A SUD, CON IL FIUME PO E CON IL COMUNE DI BERRA DELLA PROVINCIA DI FERRARA;
- A EST CON I COMUNI DI ADRIA E PAPOZZE;
- A OVEST CON IL COMUNE DI CRESPINO.

02. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE DELLA REGIONE, SENTITA LA POPOLAZIONE LOCALE, CHE

DOVRA' ESSERE MESSA IN GRADO DI ESPRIMERE LA PROPRIA VOLONTA' NELLE FORME STABILITE DALL'ORDINAMENTO.

03. LA SEDE DEL COMUNE E' FISSATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DA APPROVARSI CON UNA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI. PRESSO DI ESSA SI RIUNISCE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E LE COMMISSIONI E RISIEDA IL SINDACO. PER ESIGENZE PARTICOLARI, GLI ORGANI COMUNALI POSSONO TUTTAVIA RIUNIRSI IN ALTRA SEDE.

04. IL NOME DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATO AI SENSI DELL' ARTT. 01 L.R. 17/1973 .

05. LE CARATTERISTICHE DEL GONFALONE E DELLO STEMMA DEL COMUNE SONO STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE ALL'UNANIMITA'. LO STEMMA E IL GONFALONE DEL COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA SONO QUELLI CONCESSI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 MARZO 1970 , CHE RIPORTA ANCHE LA LORO DESCRIZIONE. L'USO DEI SIMBOLI COMUNALI, STEMMA E GONFALONE, DEVE AVVENIRE PER FINI ISTITUZIONALI. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI DEBONO ESSERE AUTORIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

#### ART. 03

##### BENI COMUNALI

01. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E IN BENI PATRIMONIALI.

02. GLI USI CIVICI RESTANO REGOLATI DA LEGGI SPECIALI.

#### ART. 04

##### PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITA' DELL'AZIONE DEL COMUNE

01. IL COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA ASSUME COME PRIORITARIA LA CENTRALITA' DELLA PERSONA UMANA, NELLA CONCRETEZZA DELLA SUA DIGNITA' DA RICONOSCERE, RISPETTARE E PROMUOVERE IN OGNI CIRCOSTANZA E IN OGNI UOMO E DONNA, SIA COME SINGOLI, SIA COME FORMAZIONI TERRITORIALI E SOCIALI DOVE ESSI REALIZZANO LE LORO PERSONALITA'.

02. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI VALORI DI LIBERTA', DI UGUAGLIANZA, DI DEMOCRAZIA, SOLIDARIETA', DI GIUSTIZIA E LA FINALIZZA AGLI OBIETTIVI DI PROGRESSO CIVILE E DI BENESSERE INDICATI DALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA, CONCORRENDO A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE SOCIALE ED ECONOMICO CHE NE LIMITANO LA PIENA REALIZZAZIONE.

03. IL COMUNE OPERA AL FINE DI FAVORIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONALITA' UMANA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA QUALITA' DELL' AMBIENTE E DELLE RELAZIONI SOCIALI ED ECONOMICHE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PERCHE' A TUTTI I CITTADINI SIANO ASSICURATE PARI OPPORTUNITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA, CULTURALE E SOCIALE DELLA NAZIONE.

04. IL COMUNE RICONOSCE LE FORMAZIONI TERRITORIALI E SOCIALI NELLE QUALI SI SVOLGE LA PERSONALITA' UMANA E NE GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELLA COMUNITA' LOCALE. IL COMUNE, ALTRESI', SOSTIENE IL LIBERO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE DEI GRUPPI, DELLE ASSOCIAZIONI, DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA' E FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI

DEMOCRATICHE.

05. IL COMUNE RICONOSCE IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DI IMPRESA, DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE, DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTICHE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SU BASE NAZIONALE E TERRITORIALE, ANCHE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.

TITOLO 02

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 05

LE FUNZIONI DEL COMUNE

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDINO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE, PRECIPUAMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. AL FINE DI GARANTIRE L'EFFICIENTE ED EFFICACE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NELLE MATERIE DI INTERESSE LOCALE, IL COMUNE ASSUME COME CRITERIO DI AZIONE LA RICERCA DI OGNI IDONEA FORMA DI COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI STATALI E GLI ALTRI ENTI, IN CONFORMITA' ALLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA COMUNI, PROVINCIA E REGIONE STABILITA DALLA LEGGE REGIONALE.

03. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ATTRAVERSO LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA E AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALLA COSTITUZIONE E DALL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI.

04. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DOVRA' PERSEGUIRE I FINI DETERMINATI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE E DOVRA' ESSERE RETTA DA CRITERI DI IMPARZIALITA', DI ECONOMICITA', DI EFFICACIA E DI PUBBLICITA' SECONDO LE DISPOSIZIONI E LE MODALITA' STABILITE DALLE NORME IN MATERIA.

05. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA E SI PONE COME SOGGETTO DI DECENTRAMENTO.

06. IL COMUNE, IN PARTICOLARE, ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLE SEGUENTI MATERIE:

- TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE;
- DIFESA DEL SUOLO TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE.
- RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE;
- VALORIZZAZIONE DELLE FONTI DI ENERGIA, RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE;
- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI CULTURALI E PAESAGGISTICI PECULIARI DEL TERRITORIO COMUNALE; PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E GESTIONE DEL TERRITORIO COMUNALE;
- INFRASTRUTTURE, VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI;
- RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.
- SVILUPPO ECONOMICO E OCCUPAZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO, DATA

LA SUA IMPORTANZA, AL SETTORE AGRICOLO, FAVORENDO L'AZIENDA FAMILIARE, LA PROPRIETA' COLTIVATRICE E LA PROFESSIONALITA' IN AGRICOLTURA;

- SERVIZI NEI SETTORI: SOCIALE, SANITA', EDUCAZIONE SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, DIRITTO ALLO STUDIO, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO;

- OPERE DI PUBBLICA UTILITA';

- SERVIZI PER I CENTRI ABITATI E PER LE AREE RURALI;

- ORGANIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI A PROTEZIONE DEI CITTADINI E PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DI INFRASTRUTTURE E DI IMPIANTI, IN CASO DI EVENTI ECCEZIONALI E DI GRAVI CALAMITA';

- TUTTI GLI ALTRI SERVIZI ATTINENTI ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' LOCALE E ALLA PROMOZIONE DELLA CRESCITA CIVILE ED ECONOMICA.

- POLIZIA AMMINISTRATIVA PER TUTTE LE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA COMUNALE.

07. AL COMUNE COMPETONO LE TASSE, LE IMPOSTE, LE TARIFFE E I CONTRIBUTI SUI SERVIZI AD ESSO ATTRIBUITI.

08. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI DI COMPETENZA DELLO STATO PER QUANTO CONCERNE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO, O SUO DELEGATO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO. IL COMUNE PUO' SVOLGERE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER I SERVIZI DI COMPETENZA DELLO STATO E DELLA REGIONE, QUALORA ESSE VENGANO AFFIDATE CON LEGGE CHE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO ALL'ENTE COMUNALE LE RISORSE NECESSARIE. COMPETONO INOLTRE AL COMUNE E VENGONO AFFIDATE AL SINDACO, OVE OCCORRA, FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA, CHE SARANNO SVOLTE IN MODO ORGANIZZATO TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO.

#### ART. 06

##### LA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE ASSUME LA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE COORDINATA CON LA REGIONE, LA PROVINCIA E CON GLI ALTRI ENTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE, NEL RISPETTO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE COME METODO ORDINATORE DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

02. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI, IMPRONTA LA SUA AZIONE AL METODO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE, CHE REALIZZA MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI E LA COOPERAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E NEI PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA E PROVVEDE, PER QUANTO DI COMPETENZA, ALLA LORO ATTUAZIONE.

03. IL COMUNE, PER REALIZZARE UN'EFFICIENTE GESTIONE DEI SERVIZI, ASSUME COME CRITERIO PROGRAMMATICO IL PRINCIPIO ASSOCIATIVO E DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA, NELL'AMBITO DI UNA POLITICA DI COLLABORAZIONI INTERCOMUNALI, IN PARTICOLARE A LIVELLO DI AREA.

ART. 07

PUBBLICITA' E INFORMAZIONE

01. IL COMUNE, RICONOSCENDO CHE IL PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI, ATTUERA' FORME IDONEE PER LA PIU' AMPIA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI PRESSO I CITTADINI.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NELLA SEDE COMUNALE APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E DEGLI AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.
03. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.
04. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE AVVALENDOSI DEL MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

TITOLO 03

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 08

LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, IVI COMPRESI LE ORGANIZZAZIONI COOPERATIVE AVENTI FINALITA' SOCIALI E DI VOLONTARIATO E PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE.
02. LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI, CONCESSIONE IN USO DI LOCALI, TERRENI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE E LA FORNITURA DI ASSISTENZA TECNICA, PREVIE APPOSITE CONVENZIONI, VOLTE A FORNIRE LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO POLITICO E CULTURALE DELLA COMUNITA'.
03. LE ASSOCIAZIONI, LE ORGANIZZAZIONI COOPERATIVE CON FINALITA' SOCIALI E DI VOLONTARIATO CHE INTENDONO FRUIRE DEL SOSTEGNO DEL COMUNE DEBONO FARNE RICHIESTA, DEPOSITANDO COPIA DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO SE NON ISCRITTE AL REGISTRO DI CUI AL COMMA SUCCESSIVO.
04. PER POTER ESSERE AMMESSE AI CONTRIBUTI E PER POTER USUFRUIRE DI STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE, LE ASSOCIAZIONI E LE ORGANIZZAZIONI COOPERATIVE CON FINALITA' SOCIALI E DI VOLONTARIATO DEBONO ESSERE ISCRITTE NEL REGISTRO COMUNALE DEL LIBERO ASSOCIAZIONISMO VOLONTARIO, DA ISTITUIRSI CON APPOSITO REGOLAMENTO, CHE INDIVIDUERA' ANCHE I REQUISITI CHE LE FORME ASSOCIATIVE DOVRANNO POSSEDERE PER OTTENERE L'ISCRIZIONE. LA GIUNTA COMUNALE E' RESPONSABILE DELLA TENUTA DEL REGISTRO E DELIBERA, NEI TEMPI E NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, IN ORDINE ALLE ISCRIZIONI, ALLE MODIFICAZIONI E ALLE CANCELLAZIONI.
05. IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA, CON IL COMPITO DI CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI A DOMANDA INDIVIDUALE, QUALI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE,

IMPIANTI SPORTIVI, CULTURALI, RICREATIVI E SIMILI. GLI UTENTI DI DETTI SERVIZI POSSONO COSTITUIRSI IN COMITATI DI GESTIONE, SECONDO IL REGOLAMENTO CHE NE DEFINISCE LE FUNZIONI, GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED I MEZZI. NEI COMITATI DI GESTIONE DOVRA' ESSERE GARANTITA IN OGNI CASO LA PRESENZA DI UN RAPPRESENTANTE DEL COMUNE.

06. LA GESTIONE DI SERVIZI E IMPIANTI POTRA', COMUNQUE ESSERE AFFIDATA CON APPOSITA CONVENZIONE AD ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE, CHE IN RELAZIONE AI FINI PERSEGUITI STATUTARIAMENTE, POSSIEDONO LE NECESSARIE CAPACITA' TECNICO-GESTIONALI.

07. I COMITATI, LE ASSOCIAZIONI E LE COOPERATIVE AFFIDATARIE DELLA GESTIONE DI SERVIZI E DI IMPIANTI COMUNALI DEBBONO RIFERIRE ANNUALMENTE SULLA LORO ATTIVITA', CON UNA RELAZIONE SCRITTA DA INVIARSI AL SINDACO, CHE LA TRASMETTERA' AL CONSIGLIO COMUNALE, IN UNO CON IL PARERE DELLA CONSULTA COMUNALE DI CUI ALL' ARTT. 11 .

#### ART. 09

##### LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

01. IL COMUNE, NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, INFORMA GLI INTERESSATI TEMPESTIVAMENTE, NOTIFICANDO LORO IL SUNTO ESSENZIALE DEL CONTENUTO DELLE DECISIONI ADOTTANDE.

02. L'INFORMAZIONE E' D'OBBLIGO IN MATERIA DI PIANI URBANISTICI, DI FABBRICAZIONE, DI OPERE PUBBLICHE, D'USO DEL SOTTOSUOLO DI PIANI COMMERCIALI E IN MATERIA DI AMBIENTE E DI OGNI ALTRA OPERA DI PUBBLICO INTERESSE.

03. GLI INTERESSATI POSSONO INTERVENIRE NEL CORSO DEL PROVVEDIMENTO, MOTIVANDO CON ATTO SCRITTO LE LORO VALUTAZIONI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE. IL COMUNE DARA' MOTIVAZIONE DEL CONTENUTO DEGLI INTERVENTI DEGLI INTERESSATI NEGLI ATTI FORMALI IDONEI PER LE DECISIONI DELL'AMMINISTRAZIONE.

04. I CITTADINI CHE PER QUALSIASI RAGIONE SI DOVESSERO RITENERE LESI NEI LORO DIRITTI ED INTERESSI POSSONO SEMPRE RICORRERE NELLE FORME DI LEGGE.

#### ART. 10

##### DIRITTO DI INIZIATIVA: ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI E LE ORGANIZZAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 08 POSSONO INOLTRE AL COMUNE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE SU QUESTIONI DI INTERESSE COMUNE.

02. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DEBBONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO E IL LORO CONTENUTO, OLTRE CHE ESSERE RIFERITO A PROBLEMATICHE DI INTERESSE COLLETTIVO, DEVE RIGUARDARE MATERIE DI COMPETENZA DEL COMUNE.

03. SONO ESCLUSE DAL DIRITTO DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE MATERIE ATTRIBUITE DALLA LEGGE AD ENTI DIVERSI DAL COMUNE;

- REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE E DEI REGOLAMENTI;
- TRIBUTI, BILANCIO E CONTABILITA';
- ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';

- QUESTIONI CONCERNENTI PERSONE SINGOLE;
  - QUESTIONI CONCERNENTI IL PERSONALE COMUNALE;
  - OGGETTI RISPETTO AI QUALI E' GIA' STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA;
  - MATERIE E ADEMPIMENTI CONDIZIONATI DALLA LEGGE.
04. NESSUNA PARTICOLARE FORMA E' RICHIESTA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE SIA SINGOLE CHE ASSOCIATE. ESSE, TUTTAVIA, DEBONO ESSERE REGOLARMENTE FIRMATE DAI SOTTOSCRITTORI. LE FIRME DEBONO ESSERE AUTENTICATE NEI TERMINI DI LEGGE, A PENA DI INAMMISSIBILITA', LIMITATAMENTE AI REFERENDUM.
05. ALLE ISTANZE, ALLE PETIZIONI E ALLE PROPOSTE E' DATA RISPOSTA SCRITTA A FIRMA DEL SINDACO O SUO DELEGATO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA LORO RICEZIONE. LE RISPOSTE SONO RESE AGLI INTERESSATI PER LETTERA. QUALORA, TUTTAVIA, IL NUMERO DEI SOTTOSCRITTORI SIA ELEVATO, LA RISPOSTA POTRA' ESSERE INVIATA AL PRIMO FIRMATARIO E RESA NOTA MEDIANTE AVVISI DA AFFIGGERSI ALL'ALBO PRETORIO E IN LUOGHI PUBBLICI.
06. LA GIUNTA, SENTITA LA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE PER MATERIA, DECIDE SE LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DEBONO O POSSONO COMPORTARE DECISIONI O L'ADOZIONE DI APPOSITE DELIBERAZIONI DA PARTE DEGLI ORGANI DEL COMUNE NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.
07. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO SEMPRE POTERE DI ISTANZA, DI PROPOSTA E PETIZIONE NEI CONFRONTI DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE.
08. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE E COPIA DELLE RELATIVE DECISIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI DEL COMUNE SONO CONSERVATE NEGLI ARCHIVI COMUNALI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

## ART. 11

### LA CONSULTA COMUNALE .

01. LA CONSULTA COMUNALE E' L'ORGANISMO ATTRAVERSO IL QUALE IL COMUNE REALIZZA LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA VITA AMMINISTRATIVA LOCALE.
02. LA CONSULTA COMUNALE E' STRUTTURATA IN DUE SEZIONI: LA SEZIONE SOCIO-AMBIENTALE E LA SEZIONE ECONOMICA. LA SEZIONE SOCIO-AMBIENTALE E' FORMATA DAI CONSULTORI NOMINATI IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI SOCIALI DEI GIOVANI, DELLE DONNE E DEGLI ANZIANI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI COOPERAZIONE SOCIALE E DI VOLONTARIATO ISCRITTE NEL REGISTRO COMUNALE DEL LIBERO ASSOCIAZIONISMO VOLONTARIO E DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTICHE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SU BASE PROVINCIALE E TERRITORIALE
03. LA SEZIONE ECONOMICA E' FORMATA DAI CONSULTORI NOMINATI IN RAPPRESENTANZA DELLE ORGANIZZAZIONI DEGLI IMPRENDITORI, DEI LAVORATORI AUTONOMI, DEI LAVORATORI DIPENDENTI, DELLA COOPERAZIONE E DEI CONSUMATORI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SUL PIANO PROVINCIALE E TERRITORIALE.
04. IL NUMERO DEI CONSULTORI NON PUO' ESSERE INFERIORE A SEDICI E SUPERIORE A VENTIQUATTRO E VIENE FISSATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA CONSULTA, CHE RIMANE IN CARICA

PER LO STESSO PERIODO DURANTE IL QUALE RIMANE IN CARICA IL CONSIGLIO COMUNALE CHE L'HA NOMINATA.

05. DURANTE TALE PERIODO IL NUMERO DEI CONSULTORI NON PUO' ESSERE MODIFICATO, MENTRE SARA' POSSIBILE PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE DEI CONSULTORI DIMISSIONARI, O DICHIARATI INCOMPATIBILI O DECADUTI. IN OGNI CASO LE SEZIONI DELLA CONSULTA DOVRANNO ESSERE FORMATE CIASCUNA DA UN EGUALE NUMERO DI CONSULTORI.

06. LA CONSULTA COMUNALE E' CONVOCATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO. LA CONSULTA COMUNALE E' PRESIDUTA DAL SINDACO O DA UN ASSESSORE DELEGATO PER FORMULARE I PARERI RICHIESTI DALL'AMMINISTRAZIONE SU QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE COLLETTIVO LOCALE, SIA DIRETTO CHE INDIRECTO. LE FUNZIONI DI SEGRETARIO SONO ESPLETATE DAL SEGRETARIO COMUNALE O DA ALTRO IMPIEGATO DI QUALIFICA NON INFERIORE ALLA SESTA, NOMINATO DALLA GIUNTA SU DESIGNAZIONE DELLO STESSO SEGRETARIO COMUNALE. I PARERI ESPRESSI DALLA CONSULTA HANNO NATURA CONSULTIVA NON VINCOLANTE E DEBONO ESSERE REDATTI IN FORMA SCRITTA E TRASMESSI ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA LORO ADOZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE, PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA. DEL PARERE DATO DALLA CONSULTA COMUNALE DEVE ESSERE FATTO ESPPLICITO RIFERIMENTO IN TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE LA GIUNTA COMUNALE E IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTERANNO SULLE MATERIE E SULLE QUESTIONI SULLE QUALI E' STATA SENTITA LA CONSULTA.

07. LA CONSULTA COMUNALE DEVE ESSERE CONVOCATA ALMENO DUE VOLTE ALL'ANNO, IN OCCASIONE DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO, LIMITATAMENTE ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI E ALLA QUALITA', EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI SERVIZI, FORMULANDO PROPOSTE E SUGGERIMENTI PER IL LORO MIGLIORAMENTO. LA CONSULTA, INOLTRE, DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE SENTITA IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DEI PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E DEI PIANI COMMERCIALI.

08. IL REGOLAMENTO DETERMINERA' LE MODALITA' PER LA NOMINA DEI CONSULTORI, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DECADENZA, I TEMPI E LE PROCEDURE PER LA CONVOCAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE E DELLE SEZIONI RIUNITE IN SEDE DELIBERANTE, NONCHE' PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI. IL REGOLAMENTO INOLTRE, INDIVIDUERA' LE MATERIE E GLI ARGOMENTI CHE POTRANNO ESSERE RISERVATE ALLA COMPETENZA DELLE SEZIONI RIUNITE IN SEDE DELIBERANTE.

## ART. 12

### CONSULTAZIONI

01. AL FINE DI FAVORIRE LA PIU' AMPIA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI ESPONENZIALI DELLA POPOLAZIONE LOCALE, LA GIUNTA DISPONE, ANCHE SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI, AUDIZIONI DI PERSONE, ENTI, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI, SOGGETTI SOCIALI E CATEGORIE ECONOMICHE PER ACQUISIRE IL LORO APPORTO PER LA RICERCA DELLE SOLUZIONI PIU'



APPROPRIATE AI BISOGNI E ALLE ESIGENZE DELLA COMUNITA' E DEL TERRITORIO COMUNALE, IN CONFORMITA' AI PRINCIPI ISPIRATORI DELL'AZIONE DEL COMUNE E AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PERSEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE.

02. GLI ORGANI DEL COMUNE, INOLTRE, POSSONO DISPORRE FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE O DI CATEGORIE O DI SETTORI DI ESSA, ATTRAVERSO L'IMPIEGO DI STRUMENTI STATISTICI ATTI AD ACQUISIRE LA MIGLIORE CONOSCENZA SU PROBLEMI DI PARTICOLARE RILEVANZA. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' E I TERMINI DELLE FORME DI CONSULTAZIONE DI CUI AL PRESENTE COMMA. ALLE RELATIVE SPESE IL COMUNE DOVRA' FAR FRONTE CON LE ENTRATE PROPRIE.

## ART. 13

### REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE INTERESSANTI L'INTERA COMUNITA' LOCALE, QUALORA SIA RICHIESTO DA UN NUMERO DI CITTADINI PARI AL 25,5 % DEGLI ELETTORI PER LA CAMERA DEI DEPUTATI, ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI ALL'ATTO DELL'ULTIMA REVISIONE DELLE STESSE OPERATA PRIMA DELLA DATA NELLA QUALE VIENE PRESENTATA LA RICHIESTA.

02. POSSONO FORMARE OGGETTO DI REFERENDUM LE MATERIE DI ESCLUSIVO INTERESSE LOCALE. SONO ESCLUSE DA REFERENDUM LE MATERIE ELENCAE AL COMMA N. 03 DELL'ARTICOLO 08 E LE MATERIE ATTINENTI A LEGGI TRIBUTARIE, PENALI ED ELETTORALI.

03. IL REFERENDUM LOCALE NON PUO' AVER LUOGO IN CONCOMITANZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

04. LA PROPOSTA DEL REFERENDUM VA PRESENTATA AL SINDACO, CHE ENTRO QUINDICI GIORNI LA PORRA' ALLA DISCUSSIONE DELLA GIUNTA, LA QUALE RELAZIONERA' AL CONSIGLIO COMUNALE NEI TERMINI DI QUINDICI GIORNI.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE, VALUTATA LA REGOLARITA' DELLA COSTITUZIONE DEL COMITATO PROMOTORE, DELLE FIRME RACCOLTE E AUTENTICATE E L'AMMISSIBILITA' DELL'OGGETTO DELLA PROPOSTA REFERENDARIA, DELIBERA CIRCA L'INDIZIONE DEL REFERENDUM.

06. IL REFERENDUM DEVE ESSERE INDETTO DAL SINDACO DI NORMA ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA DI INDIZIONE.

07. SE NEL CORSO DELL'ISTRUTTORIA PER L'ESAME DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM DOVESSERO PERVENIRE AL COMUNE ALTRE PROPOSTE REFERENDARIE SULLE STESSE MATERIE, LA GIUNTA, SENTITI I COMITATI PROMOTORI, PUO' PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE L'ACCORPAMENTO DEI QUESITI.

08. NEL CASO DI PRESENTAZIONE CONTEMPORANEA O DI INOLTRO, NEI TERMINI PREVISTI DAL PRECEDENTE COMMA, DI PIU' RICHIESTE DI REFERENDUM ATTINENTI MATERIE DIVERSE, LE RELATIVE OPERAZIONI REFERENDARIE, UNA VOLTA DICHIARATE AMMISSIBILI DETTE RICHIESTE, POTRANNO ESSERE INDETTE CONTEMPORANEAMENTE.

09. NON PUO' ESSERE RIPROPOSTO LO STESSO REFERENDUM SE NON SIANO TRASCORSI ALMENO CINQUE ANNI DALLA DATA NELLA QUALE HA AVUTO LUOGO.

10. GLI ESITI DEL VOTO REFERENDARIO NON SONO VINCOLANTI PER IL COMUNE,

ANCHE NEL CASO CHE LE RISPOSTE AFFERMATIVE AL QUESITO O AI QUESITI POSTI ABBIANO OTTENUTO UN NUMERO DI VOTI NON INFERIORE ALLA MAGGIORANZA DEGLI ELETTORI CHE HANNO AVUTO IL DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE. ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM, IL CONSIGLIO COMUNALE VALUTERA' IL RISULTATO, INDIVIDUANDO GLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARSI DA PARTE DEGLI ORGANI DEL COMUNE SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

11. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LA COSTITUZIONE DEL COMITATO PROMOTORE DEL REFERENDUM, LA RACCOLTA DELLE FIRME, LE FORME CON LE QUALI DOVRA' ESSERE REDATTA LA PROPOSTA DI REFERENDUM E LE MODALITA' DELLA SUA PRESENTAZIONE AL SINDACO, I CRITERI PER IL CONTROLLO DELLA REGOLARITA' DELLE FIRME RACCOLTE E AUTENTICATE, LA PROPAGANDA, LA FORMAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI, LA COSTITUZIONE DEI SEGGI, LE OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO E LA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI E OGNI ALTRO ASPETTO INERENTE LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA.

12. IL REFERENDUM, ANCORCHE' INDETTO, NON AVRA' LUOGO SE IL QUESITO REFERENDARIO VIENE SOSTANZIALMENTE ACCOLTO CON PROVVEDIMENTO FORMALE DELL'AMMINISTRAZIONE.

13. IL REFERENDUM PUO' ESSERE INDETTO ANCHE SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

14. ALL'ONERE FINANZIARIO DELLE SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM, IL COMUNE DOVRA' FAR FRONTE CON ENTRATE PROPRIE.

#### TITOLO 04

FORME DI ACCESSO AI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

##### ART. 14

IL DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI HANNO DIRITTO, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, DI ACCEDERE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED AI DOCUMENTI PER IL RILASCIO DI COPIE PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI PRODUZIONE; SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGI VIGENTI, SALVO I CASI CONTEMPLATI DALL' ARTT. 07 , COMMA TERZO, DELLA LEGGE N. 142/1990 E DALL' ARTT. 24 DELLA LEGGE N. 241/1990 .

02. PER OGNI SETTORE, SERVIZIO E UNITA' OPERATIVA OVVERO UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNQUE DENOMINATA, L'AMMINISTRAZIONE, MEDIANTE L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, CONFERISCE I POTERI AI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

03. IL COMUNE GARANTISCE AI CITTADINI, MEDIANTE IL REGOLAMENTO L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULLO ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO.

04. IL COMUNE ESEMPLIFICHERA' LA MODULISTICA E RIDURRA' LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE DI PRESTAZIONE, APPLICANDO LE DISPOSIZIONI, SULL' AUTOCERTIFICAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE 04 GENNAIO

1968 , N. 15 .

05. IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI COMUNALI E' ALTRESI' ASSICURATO AGLI ENTI PUBBLICI, ALLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI IN GENERE.

06. L'APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' ORGANICAMENTE LA MATERIA.

#### ART. 15

IL DIRITTO D'INFORMAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

01. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE RICONOSCIUTE CON DECRETO MINISTERIALE AI SENSI DELL' ARTT. 08 DEL D.P.R. 23 AGOSTO 1988 , N. 395 HANNO DIRITTO D'INFORMAZIONE SULL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E POLITICO-ISTITUZIONALE, A LORO RICHIESTA.

02. L'INFORMAZIONE SI CONCRETA IN BASE ALL' ARTT. 18 DEL D.P.R. 01.02.1986 , N. 13 E ALL' ARTT. 13 DEL D.P.R. 13.05.1987 , N. 268

CON DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SEGUENTI MATERIE:

- IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;
- I PROGRAMMI D'INVESTIMENTO;
- LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE;
- GLI ORGANI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;
- L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO;
- LA POLITICA DEGLI ORGANI E DEGLI AFFARI DEL PERSONALE;
- I PIANI DI PRODUTTIVITA', I PROGETTI ED I PROGRAMMI, NONCHE' GLI INCENTIVI PER L'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA;
- IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO;
- QUANT' ALTRO L' AMMINISTRAZIONE RITENGA DI DOVER FAR CONOSCERE.

03. SU TALI MATERIE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SUDDETTE HANNO L'OBBLIGO DI PARERE NON VINCOLANTE PER L' AMMINISTRAZIONE DA ESPRIMERSI IN FORMA SCRITTA ENTRO SETTE GIORNI DAL RICEVIMENTO DEI DOCUMENTI.

04. IL DIRITTO DI INFORMAZIONE NON ESCLUDE QUELLO DI CONTRATTAZIONE PREVISTO DAGLI ARTT. 03 E 14 DELLA LEGGE 29.03.1983 , N. 93 E RESO ESECUTIVO CON LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 25 , 26 E 27 DEL D.P.R 13.05.1987 , N. 268 E DAI SUCCESSIVI ACCORDI COLLETTIVI RECEPITI IN DECRETO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

05. I DIRITTI DI INFORMAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SONO A TITOLO GRATUITO IN QUANTO ATTO DOVUTO PER L' AMMINISTRAZIONE.

#### ART. 16

INFORMAZIONE PER LE ASSOCIAZIONI D'IMPRESA E PER LE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 12 , IL COMUNE FORNISCE ALLE ASSOCIAZIONI D'IMPRESA E ALLE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE QUELLE INFORMAZIONI CHE L' AMMINISTRAZIONE RITIENE UTILE COMUNICARE PER UN PIU' PROFICUO RAPPORTO TRA L' ENTE E LE CATEGORIE ECONOMICHE, AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO COMUNALE, ALLO SCOPO DI FAVORIRE UNA PIU' EFFICACE PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI, UNA PIU' EFFICIENTE

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E UN MIGLIORE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI.

02. L'INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE POTRA' ESSERE FORNITA ALLE ASSOCIAZIONI D'IMPRESA E ALLE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE ANCHE SU MOTIVATA RICHIESTA DELLE STESSE.

#### TITOLO 05

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

ART. 17

GLI ORGANI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA, IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO E' ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

03. LA GIUNTA E' ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

04. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. EGLI E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UFFICIALE DEL GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, UFFICIALE SANITARIO.

ART. 18

IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COMUNITA' LOCALE DELLA QUALE E' ESPRESSIONE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO-

AMMINISTRATIVO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE IN CONFORMITA' AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE AD ESSO DEMANDATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DALLO STATUTO.

L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

02. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

03. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 19

LO SCIoglimento E LA SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' SCIOLTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO, PER MOTIVI E CON PROCEDURE DI CUI ALL' ARTT. 39 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

ART. 20

## LA RIMOZIONE E LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

01. CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO, IL SINDACO, I COMPONENTI DEL CONSIGLIO E/O DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE RIMOSI, QUANDO COMPIONO ATTI CONTRARI ALLA COSTITUZIONE O PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O SIANO IMPUTATI DI UNO DEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 13.09.1982 , NUMERO 646 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, O SOTTOPOSTI A MISURA DI PREVENZIONE E SICUREZZA.
02. IN ATTESA DEL DECRETO, IL PREFETTO PUO' DISPORRE LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, QUALORA SUSSISTANO MOTIVI DI GRAVE ED URGENTE NECESSITA'.
03. SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 15 DELLA LEGGE 19 MARZO 1990 , N. 55 .

## ART. 21

### LE RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

01. PER GLI AMMINISTRATORI, PER IL PERSONALE DEL COMUNE E DELLE ISTITUZIONI PER I SERVIZI SOCIALI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
02. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBA MANEGGIATO DENARO PUBBLICO E SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISCONO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI DEBBONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE E SONO SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.
03. L' AZIONE DI RESPONSABILITA' SI PRESCRIVE IN CINQUE ANNI DALLA CONSUMAZIONE DEL FATTO. LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, DELLE ISTITUZIONI, NONCHE' DEI DIPENDENTI E' PERSONALE E NON SI ESTENDE AGLI EREDI.

## ART. 22

### IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA' LOCALE, SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, FATTO SALVO L' AMBITO DELLE LEGGI PENALI.

## ART. 23

### I DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE HA IL DOVERE DI ESERCITARE IL PROPRIO MANDATO PER PROMUOVERE IL BENESSERE DELL'INTERA COMUNITA' LOCALE.
02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI TUTTI GLI ALTRI ORGANISMI DI CUI FANNO PARTE IN RAGIONE DEL LORO MANDATO.

#### ART. 24

##### I DIRITTI E I POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE SUE AZIENDE, ISTITUZIONI O ENTI DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE E INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI NOTIZIA E INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI NELLE FORME DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

03. SE LO RICHIEDE UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

05. L'ESERCIZIO DEI DIRITTI E DEI POTERI ATTRIBUITI AI CONSIGLIERI COMUNALI SARA' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO.

#### ART. 25

##### LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE INDIRIZZATE PER ISCRITTO AL SINDACO E DEVONO ESSERE DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA AFFINCHE' IL SEGRETARIO COMUNALE LE INOLTRI AL SINDACO PER L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO, QUALORA SIANO STATE DEPOSITATE IN SEGRETERIA ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LE DIMISSIONI PRESENTATE IN MODO IRRITUALE NON POSSONO ESSERE DISCUSSE.

#### ART. 26

##### LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO HA COMPETENZE LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) GLI STATUTI DELL'ENTE E DI EVENTUALI AZIENDE SPECIALI LE ISTITUZIONI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE.

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICA DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L'ISTRUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;

F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI,

L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O DI SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L'ISTRUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO UNA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO E DI ALTRI FUNZIONARI;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI.

02. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE DA PARTE DEL SINDACO AI SENSI DELL' ARTT. 35 ,

QUINTO COMMA DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 . QUALORA ALTRESI' NON SI PERVENGA A DECISIONE, VI SARA' L'INVIO DI UN COMMISSARIO

IN SOSTITUZIONE DEGLI ORGANI OMISSIVI IN BASE ALLO ARTT. 48 DELLA CITATA LEGGE 142/1990 .

03. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

04. QUANDO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI NE FACCIA RICHIESTA SCRITTA E MOTIVATA, CON L'INDICAZIONE DELLE NORME VIOLATE, ENTRO DIECI GIORNI DALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO DELLE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DI GIUNTA PER LE MATERIE SOTTO ELENCAE, TALI DELIBERE SONO SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELL'ILLEGITTIMITA' DENUNCIATA:

A) ACQUISTI, ALIENAZIONI, APPALTI ED IN GENERALE TUTTI I CONTRATTI;

B) CONTRIBUTI, INDENNITA', COMPENSI, RIMBORSI ED ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI E A TERZI;

C) ASSUNZIONI, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.

05. NEGLI STESSI TERMINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, PER PRESUNTI VIZI DI COMPETENZA O DI CONTRASTO CON ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO, UN QUINTO DEI CONSIGLIERI PUO' CHIEDERE L'INVIO AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI TALI ATTI.

06. CONTESTUALMENTE ALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO, LE DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE DI CUI AL QUARTO COMMA SONO COMUNICATE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

07. NON SONO SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGGITTIMITA' LE DELIBERAZIONI MERAMENTE ESECUTIVE DI ALTRE DELIBERAZIONI.

ART. 27

LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO SI AVVALE DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.

02. COMUNQUE SI DEBONO COSTITUIRE COMMISSIONI PER:

A) AFFARI ISTITUZIONALI, BILANCIO E SVILUPPO ECONOMICO

B) LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO;

C) SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO.

03. EVENTUALI ALTRE COMMISSIONI POSSONO ESSERE ISTITUITE PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN FORMA DIVERSA DALLA GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE.

04. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLE COMMISSIONI E NE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

ART. 28

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

03. ANCHE UN SINGOLO CONSIGLIERE PUO' COSTITUIRSI IN GRUPPO CONSILIARE.

ART. 29

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA. `

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 30

LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA QUATTRO ASSESSORI.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE GLI ASCENDENTI E DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI, GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.



## ART. 31

### L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENSO SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DELLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI,

CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO. E' COMUNQUE CONSENTITO ALLA MINORANZA DI PRESENTARE UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO ALTERNATIVO SOTTOSCRITTO DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, DA DISCUTERSI PRIMA DELLA PRIMA VOTAZIONE.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI. A TALE FINE SONO INDETTE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN SEDUTE DISTINTE, ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA VACANZA O DALLE DIMISSIONI. QUALORA IN NESSUNA ELEZIONE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 , PRIMO COMMA, LETT. B), N. 01 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

05. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

06. PER CONSIGLIERE ANZIANO SI CONSIDERA QUELLO CHE ABBA RIPOSTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

07. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA DA CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO SEMPRE PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENTANO ESECUTIVE ENTRO TRE GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZI DI LEGITTIMITA'.

09. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA.

## ART. 32

### FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

## ART. 33

### ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LA LORO NATURA DEBONO `ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI, CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL`ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL`ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

- A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
- B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;
- C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
- D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO, DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
- E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI TARIFFE.
- F) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;
- G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL`APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
- H) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;
- I) DISPONE L`ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;
- L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
- M) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L`UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L`ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;
- N) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
- O) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO.
- P) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL`ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

04. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL`ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

- A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL`ENTE;
- B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI GLI STANDARDS, ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL`APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
- C) DETERMINA I MISURATORI E I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO

INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

ART. 34

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBONO ESSERE FORMULATE VOTAZIONI E APPREZZAMENTI SU "PERSONE" IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN "SEDUTA SEGRETA".

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TEMPI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO. NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

ART. 35

LA MOTIVAZIONE DI SFIDUCIA, LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOTIVAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELLA INTERA GIUNTA. DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-PROGRAMMATICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

04. LA MOTIVAZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA E' MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE CONTESTUALE DEL NUOVO ESECUTIVO.

06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA DIMISSIONARI,

REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

07. LA DECADENZA DELLA GIUNTA PER LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 36  
SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ESECUZIONE, DI CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DI CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTORGANIZZAZIONE, DELLE COMPETENZE CONCESSE ALL'UFFICIO.

ART. 37

IL SINDACO: ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA LA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- H) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- I) RILASCIATA AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- L) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI URGENZA;
- M) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA LA GIUNTA;
- N) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- O) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;

P) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, SENTITA LA GIUNTA.

Q) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;

R) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI, QUANDO MANCHI NEL COMUNE UNA FIGURA "DIRETTIVA" AUSILIARIA DEL SEGRETARIO "ROGANTE".

#### ART. 38

##### IL SINDACO: ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

###### 01. IL SINDACO:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ANCHE DI NATURA RISERVATA;

B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE.

C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

D) PUO' DISPORRE DELL'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;

E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

#### ART. 39

##### IL SINDACO : ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

###### 01. IL SINDACO:

A) STABILISCE GLI ARGOMENTI DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;

B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE;

D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE (O INFORMALE) LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;

E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI (E/O CONSIGLIERI COMUNALI)

;

F) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI

NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI E AL SEGRETARIO COMUNALE;

G) RICEVE LE INTERROGAZIONI, LE INTERPELLANZE E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 40

IL VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI IMPEDIMENTO E PUO' ESSERE DESIGNATO A TALE FUNZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. DALLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO E AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 06

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE.

ART. 41

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI UN REVISORE DEI CONTI SCELTO TRA:

- A) GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI;
- B) GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;
- C) GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI.

02. EGLI DURA IN CARICA TRE ANNI; NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA. HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE. PUO' PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE SENZA DIRITTO DI VOTO, PUO' FORMALIZZARE VERBALI DELLE DELIBERAZIONI, OSSERVAZIONI E PARERI DI CARATTERE STRETTAMENTE LEGALE E CONTABILE.

03. IL REVISORE DEI CONTI, IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO, SVOLGE LE FUNZIONI SEGUENTI:

- A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E D'INDIRIZZO.
  - B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE;
  - C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.
04. NELLA STESSA RELAZIONE IL REVISORE DEI CONTI ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

05. IL REVISORE DEI CONTI RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO.

OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. AL REVISORE DEI CONTI SPETTA IL COMPENSO DETERMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN BASE A CONTRATTAZIONE NELL' AMBITO DELLE NORME STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 42

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL' ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 43

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L' ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO, EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIALMENTE E A MEZZO DELL' ASSESSORE COMPETENTE.

03. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO PREVENTIVO E AL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE.

05. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI L' ULTIMO BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

ART. 44

CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO

01. I RESPONSABILI DI AREA SONO TENUTI A VERIFICARE, TRIMESTRALMENTE, LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO, RELATIVI AI SERVIZI ED UFFICI AI QUALI SONO PREPOSTI, CON GLI SCOPI PERSEGUITI DALL' AMMINISTRAZIONE, ANCHE IN RIFERIMENTO AL BILANCIO PLURIENNALE.

02. IN CONSEGUENZA, I PREDETTI APICALI PREDISPONGONO APPOSITA RELAZIONE, CON LA QUALE SOTTOPONGONO LE OPPORTUNE OSSERVAZIONI E RILIEVI AL COMPETENTE ASSESSORE. I

ART. 45

CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE, SULLA BASE DELLE RELAZIONI DI CUI ALL' ARTICOLO

PRECEDENTE, DISPONE SEMESTRALMENTE RILEVAZIONI EXTRACONTABILI E STATISTICHE, AL FINE DI VALUTARE L'EFFICIENZA DEI PROGETTI E DEI PROGRAMMI REALIZZATI O IN CORSO DI ATTUAZIONE.

02. LA GIUNTA COMUNALE TRASMETTE, TRIMESTRALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE E AL REVISORE DEI CONTI, UNA SITUAZIONE AGGIORNATA DEL BILANCIO, CON LE INDICAZIONI DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE, DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL PERIODO CONSIDERATO, SIA IN CONTO COMPETENZA, SIA IN CONTO RESIDUI.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA LE VERIFICHE PERIODICHE DI CASSA E I RENDICONTI TRIMESTRALI DI COMPETENZA E DI CASSA.

## TITOLO 07

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI.

### ART. 46

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE LA ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA LA ATTIVITA' DI SIA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

### ART. 47

IL SEGRETARIO COMUNALE: ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSAMENTE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONI DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;



- B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;
- C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI STABILITI DAGLI ORGANI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;
- D) PROPONE LA LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;
- E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZATORE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E DEI PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;
- F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;
- G) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, CONSEGUENTI NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI.
- H) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;
- I) PROPONE LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;
- L) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO O REVERSALI D'INCASSO.

#### ART. 48

IL SEGRETARIO COMUNALE : ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.
02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI SINGOLI CONSIGLIERI.
03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATORI.

#### ART. 49

IL SEGRETARIO COMUNALE: ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA DIREZIONE E COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.
02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.
03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.
04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI E ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E ADOTTA LA SANZIONE DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI NEI LIMITI DI CUI AL 92 , COMMA DELL' ARTT. 51 DELLA LEGGE

N. 142/90 .

ART. 50

IL VICE SEGRETARIO

01. UN ISTRUTTORE DIRETTIVO IN POSSESSO DI LAUREA E DEI REQUISITI RICHIESTI PER SVOLGERE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE DELLE FUNZIONI "VICARIE" OD "AUSILIARIE" DEL SEGRETARIO COMUNALE, DA ASSOLVERE UNICAMENTE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL TITOLARE DELL'UFFICIO.

ART. 51

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UN'ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 52

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATE FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 53

IL PERSONALE

01. IL COMUNE PROVVEDE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI E ALLO STATUTO.

03. I DIPENDENTI DI RUOLO SONO INQUADRATI NELLA PIANTA ORGANICA DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ARTT. 32 COMMA

02 , LETTERA C) DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

04. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE, CHE DOVRA' ESSERE CONFORME AGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO, DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVA-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

05. E' ISTITUITA UNA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O SUO DELEGATO, DAL SEGRETARIO DEL COMUNE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DI RUOLO MEDIANTE VOTAZIONE LIBERA E A SCRUTINIO SEGRETO. L'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO SPETTA A TUTTI I DIPENDENTI DI RUOLO.

#### ART. 54

##### I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E L'ATTIVITA' RIVOLTA A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI IN ECONOMIA, IN CONCESSIONE A TERZI, A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, A MEZZO DI ISTITUZIONE, A MEZZO DI SOCIETA' DI CAPITALE A MAGGIORANZA PUBBLICA LOCALE.

04. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IL COMUNE PREVEDE APPOSITI REGOLAMENTI.

#### ART. 55

##### L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO AI PUNTI 05), 06) E 07) DELL' ARTT. 08 , PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI IL COMUNE PUO' PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI UNA APPOSITA ISTITUZIONE.

02. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. IL DIRETTORE E' NOMINATO E PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERA DI GIUNTA.

05. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE PUO' ESSERE UN DIPENDENTE COMUNALE O UN FUNZIONARIO NON DIPENDENTE CON LE MODALITA' FISSATE DAL REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE.

06. AL DIRETTORE E AL RESTANTE PERSONALE INQUADRATO NELL'ORGANICO DELL'ISTITUZIONE SI APPLICANO GLI ACCORDI DI COMPARTO DI CUI ALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 09.03.1983 , N. 93 COME PER GLI IMPIEGATI DEL

COMUNE.

07. LO STATUTO GIURIDICO, IL TRATTAMENTO ECONOMICO, LA DISCIPLINA, LA FORMAZIONE E LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEI DIPENDENTI DELL'ISTITUZIONE E' DEL TUTTO ANALOGO A QUELLO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE.

08. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL PRESIDENTE O SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL DIRETTORE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO CON VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DA TUTTI I DIPENDENTI DI RUOLO DELL'ISTITUZIONE. TALE ELEZIONE AVVERRA' OGNI TRIENNIO.

09. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA SETTE MEMBRI, SU PROPOSTA DEL SINDACO, E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DI VOTI - NEL RISPETTO PROPORZIONALE DELLA MINORANZA - E DURA IN CARICA QUANTO LA MAGGIORANZA CHE L'HA ELETTO. DAL SENO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SI ELEGGE IL PRESIDENTE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALL'AVVENUTA ELEZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO.

10. IL PRESIDENTE, DOPO ELETTO, GIURA NELLE MANI DEL SINDACO CON LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL D.P.R. 10.01.1957 , N. 03 .

11. I MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE TOTALMENTE O PARZIALMENTE RAPPRESENTATIVI DI FORMAZIONI SOCIALI O ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

12. LA REVOCA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AVVIENE CON LA STESSA PROCEDURA DELL'ELEZIONE, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

13. IN CASI DI DIMISSIONI, VACANZA O PER QUALSIASI ALTRA CAUSA, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA REINTEGRAZIONE DELL'ORGANO COLLEGIALE CON LE STESSE PROCEDURE E CRITERI PER L'ELEZIONE.

14. DOPO LA SCADENZA DEL TRIENNIO E FINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL VECCHIO CONSIGLIO RESTA IN CARICA PER IL PRINCIPIO DELLE PROROGHE E PER L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

15. I COMPENSI DEI CONSIGLIERI D'AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE SONO FISSATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'AMBITO DELLE NORME VIGENTI PRO TEMPORE.

ART. 56

IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

01. IL COMUNE CON DELIBERA DI COSTITUZIONE DELL'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI ADOTTA GLI ADEMPIMENTI SEGUENTI:

A) CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, COSTITUITO DAI BENI IMMOBILI E MOBILI ED IL CAPITALE FINANZIARIO;

B) APPROVA UN APPOSITO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, DELLE STRUTTURE E DEGLI UFFICI DELL'ISTITUZIONE;

C) APPROVA UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI CONTABILITA';

D) DOTA L'ISTITUZIONE DEL PERSONALE OCCORRENTE AL BUON FUNZIONAMENTO E PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI.

02. IL COMUNE, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI DELL'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI, AI QUALI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE STESSA DOVRA' CONFORMARSI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, HA, ALTRESI', L'OBBLIGO DEGLI ADEMPIMENTI

SEGUENTI:

A) APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI DELL'ISTITUZIONE DI CUI ALLA ELENCAZIONE DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , SALVO QUANDO NON RIFERIBILE ALL'ISTITUZIONE STESSA, DI NORMA ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA;

B) ESERCITARE LA VIGILANZA MEDIANTE L'APPOSITO ASSESSORATO DELEGATO AI SERVIZI SOCIALI E CON L'INTERVENTO, ALTRESI' DEL SEGRETARIO O DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE, CHE RELAZIONERANNO ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE E QUANDO SI RENDESSE COMUNQUE NECESSARIO;

C) VERIFICARE IN GIUNTA PRIMA, ED IN CONSIGLIO COMUNALE POI, I RISULTATI DELLA GESTIONE SULLA BASE DI APPOSITA RELAZIONE DI CUI ALLA LETT. B) PRECEDENTE;

D) DI PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI CON IL BILANCIO COMUNALE.

04. L'ISTITUZIONE, E PER ESSA GLI ORGANI PREDISPOSTI, DEVE INFORMARE LA PROPRIA ATTIVITA' AI CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'. ESSA HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DEL BILANCIO, DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI COMPRESI I TRASFERIMENTI.

05. IL REVISORE DEI CONTI DEI COMUNE ESERCITA ANCHE LE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELL'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI.

ART. 57

LE AZIENDE SPECIALI

01. PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE, IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UNA O PIU' AZIENDE SPECIALI.

02. L'AZIENDA SPECIALE E' UN ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE SONO: IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE RISPETTERA' NELLA ELEZIONE LA COMPOSIZIONE E I DIRITTI DELLE MAGGIORANZE E DELLE MINORANZE. IL DIRETTORE E' SCELTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SU UNA ROSA DI TRE MEMBRI. IL PRESIDENTE E' ELETTO NEL SENO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO AZIENDALE E' ADOTTATO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

06. IL COMUNE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE; DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI; ESERCITA LA VIGILANZA VERIFICA I RISULTATI DI GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

07. LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA GESTIONALE.

08. ULTERIORI SPECIFICAZIONI E DISCIPLINE PER LE AZIENDE SPECIALI SONO

STABILITE DALLA LEGGE VIGENTE.

ART. 58

LE ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

01. QUALORA IL COMUNE NE RAVVISI L'OPPORTUNITA', LA CONVENIENZA, L'ECONOMICITA' E L'EFFICACIA, PUO' ADOTTARE SOLUZIONI DIVERSE ED ARTICOLATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.

02. LE FORME DI GESTIONE POSSONO ESSERE LE SEGUENTI:

A) LE CONVENZIONI APPOSITE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA;

B) I CONSORZI APPOSITI TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA E/O TRA ENTI LOCALI DIVERSI.

C) GLI ACCORDI DI PROGRAMMA;

D) L'UNIONE DEI COMUNI.

03. LE DECISIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, SU PROPOSTA DEL SINDACO, SPETTANO SEMPRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 08

FORME DI COLLABORAZIONE

ART. 59

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 60

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E IL VIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E DI PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 61

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE E SOCIALE.

02. LA CONVENZIONE, OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 59 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI APPOSITI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE, SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 62

UNIONI DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ART. E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 63

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI, CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI FRA GLI ENTI LOCALI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

05. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 09

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 64

LE NORME DELLE FINANZE E DELLA CONTABILITA'

01. LE MATERIE RELATIVE ALLE FINANZE E ALLA CONTABILITA' SONO RISERVATE ALLA LEGGE DELLO STATO, SALVO QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO E DALL'APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 65

## IL CONTROLLO

01. IL CONTROLLO SUGLI ATTI E SUGLI ORGANI DEL COMUNE E' REGOLATO DALLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 AI CAPI 11 E 12, NONCHE' DALLE DISPOSIZIONI DELL' APPOSITA LEGGE REGIONALE.

## ART. 66

### LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO

01. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO FAVOREVOLE DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON SIA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SI APPLICANO ANCHE PER LE MODIFICHE DELLO STATUTO.

03. LO STATUTO, DOPO L' APPROVAZIONE, E' INVIATO NEI TERMINI DI LEGGE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO PER IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA'. LO STATUTO, DOPO L' APPROVAZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO, E' INVIATO, A CURA DEL COMUNE, ALLA REGIONE PER LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE.

04. ESSO E' ALTRESI' AFFISSO ALL' ALBO PRETORIO DELL' ENTE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI ED E' INVIATO AL MINISTERO DELL' INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI E PER ULTERIORI FORME DI PUBBLICITA'.

## ART. 67

### NORME TRANSITORIE

01. SINO ALL' ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSO ESPRESSAMENTE DEMANDATE, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 , IN QUANTO CON ESSE COMPATIBILI.

02. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.